

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 [c.d. "Decreto crescita bis"].
(Gazz. Uff. n. 245 del 19 ottobre 2012 S.O. n. 194/L)
Sezione IX
Art. 29-bis

Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative

Entrata in vigore:

19 luglio 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013](#) sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 38, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(2) Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.